



Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata



Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche della Persona

**INTESA PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA" DESTINATO AI  
BAMBINI DI ETÀ' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI**

**la Regione Basilicata**

rappresentata dal Dr Gennaro ESPOSITO, Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento  
"Politiche della Persona",

e

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**

rappresentato dalla d.ssa Claudia DATENA, Dirigente titolare,

**VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

**VISTO** l'Accordo quadro triennale sancito in Conferenza Unificata 1° agosto 2013, repertorio atti n. 83/CU, ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- l'art. 7 lettera b) che conferma quale organismo di supporto il *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”*, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- l'art. 7 lettera c) che riconosce, in sede locale, nel Comune il soggetto *“regolatore”* della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale;

**VISTO** l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2019 - Repertorio atti 83/CU di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU;

**DATO ATTO** che la Regione Basilicata identifica le "sezioni primavera" quali servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia che ne ampliano l'offerta nel territorio regionale;

**SENTITA** l'ANCI di Basilicata;

**ACCERTATA** la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 36;

**DATO ATTO** che la Regione Basilicata è disponibile ad utilizzare il proprio stanziamento per incrementare l'offerta di sezioni primavera secondo i criteri indicati all'art. 2 del presente accordo;

### ***SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA***

#### **Articolo 1**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo ed aggregato, anche solo in termini funzionali di continuità educativa, alle attuali scuole dell'infanzia statali o paritarie o gestite da privati in convenzione con il Comune e degli asili nido comunali anche gestiti da privati

in convenzione e privati autorizzati. Essa concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

## **Articolo 2**

La **Regione Basilicata** e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata** definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo attraverso i soggetti indicati all'art. 3 dell'Accordo in Conferenza Unificata di cui in premessa, le attività presentino i requisiti di ammissibilità.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera", è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di all'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, ammontante ad € 176.632,13;
- b) contributo regionale, assegnato dalla Regione, pari a € 1.050.000,00.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni "sezione primavera" autorizzata è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, in considerazione dei trimestri di apertura al pubblico del servizio, alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero, secondo il seguente prospetto:

<b>N° bambini</b>	<b>Orario da 5 a 6 ore</b>	<b>Orario da 7 a 9 ore</b>
15 - 20 bambini	Euro 25.000,00	Euro 30.000,00
10 – 14 bambini	Euro 18.000,00	Euro 22.000,00
5 – 9 bambini	Euro 10.000,00	Euro 12.000,00

Qualora lo stanziamento totale disponibile non risulti sufficiente a remunerare tutte le sezioni primavera secondo i criteri sopra indicati, gli importi da erogare saranno ridotti proporzionalmente.

### Articolo 3

L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**, sentito l'ufficio regionale competente, emanerà apposito avviso pubblico contenente le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di richiesta di contributo per le attività svolte, ai sensi della presente intesa, per i Comuni, le Istituzioni Scolastiche e quelle Private interessate.

### Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo quadro del 1° agosto 2013 viene attivato il *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”* con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza. Al *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”* è demandato, in particolare, il compito di valutare le istanze presentate per l'anno scolastico 2019/2020.

Nel rispetto delle priorità di cui al precedente art. 2, le istanze risulteranno ammissibili se le attività svolte soddisfano i seguenti requisiti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque, rispettose della fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione sul piano pedagogico della Sezione Primavera con la struttura presso cui funziona (es. Scuola dell'Infanzia o Asilo nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che hanno compiuto i due anni di età entro il **31/12/2019**. L'inserimento effettivo potrà essere avvenuto eventualmente al compimento dei 24 mesi, secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età da due a tre anni, quali, in particolare l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, relazione, apprendimento;

- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità dell'erogazione del servizio, compreso, di massima, **tra le 05 e le 09 ore giornaliere**;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione, **che non superi le 20 unità**, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini **pari almeno a 1:10**, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione. Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nelle attività sperimentali.

## **Articolo 5**

Il *“Tavolo tecnico di valutazione e confronto”* è composto da un rappresentante ciascuno della Regione Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e dell'ANCI di Basilicata.

## **Articolo 6**

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2019-2020.

Potenza, lì

REGIONE BASILICATA

Il Dirigente Generale  
Dip. Politiche della Persona

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Il Dirigente Titolare